

Esecuzione forzata - mobiliare - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1588 del 20/01/2017

Titoli azionari - Pignoramento - Requisiti - Apprensione, trascrizione sul titolo e nel libro soci - Necessità - Conseguenze dell'assenza di uno dei requisiti - Inefficacia del pignoramento nei confronti del giratario - Fattispecie.

In base al principio generale di incorporazione, di cui è espressione l'art. 1997 c.c., il pignoramento sul diritto menzionato in un titolo di credito (al pari del pegno, del sequestro e di ogni altro vincolo) non ha effetto nei confronti del giratario se non si attua mediante annotazione sul titolo, necessitando, altresì, della sua materiale apprensione, mentre nessuna rilevanza riveste la condizione soggettiva di buona o mala fede del portatore. Con specifico riferimento ai titoli nominativi, tale regime giuridico generale trova riscontro nella legislazione speciale in tema di vincoli reali sulle azioni, posto che l'art. 3, comma 3, del r.d. n. 239 del 1942 dispone che pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo, occorrendo, inoltre, la corrispondente annotazione sul registro dell'emittente (il cd. "libro soci") ai sensi dell'art. 2024 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'efficacia del pignoramento di titoli azionari, opponibile al possessore, per il solo fatto dell'annotazione nel libro soci in data anteriore alla serie continua di girate).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1588 del 20/01/2017